

tutti, così che sorge la necessità di trovare chi sostituire al Consorzio, dato che questo non arrivi a costituirsi. Ma tale sostituzione, che ha luogo mercè la nomina di un regio Commissario, è bene che rappresenti una facoltà, non un obbligo pel Governo; il quale ne userà secondo il maggiore o minore grado di urgenza delle spese classificate. Ma intende, la Camera, quali imbarazzi creerebbe al Governo la imposizione che si avrebbe sostituendo, come si propone, la parola « dovrà » al « potrà », col gran numero di torrenti che abbiamo in Italia. Lasci fare, e vedrà che le cose andranno regolarmente, e si persuaderà che, anche lasciando inalterata l'attuale dizione dell'articolo, il Governo farà il suo debito perchè la legge sia eseguita e rispettata.

Camera. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e non insisto.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

Ogni qualvolta un Consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia col l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente legge e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può per Decreto Reale scioglierne l'Amministrazione ed assumere d'ufficio la esecuzione delle opere.

Dopo un anno dalla data del Decreto Reale che ha sciolto l'Amministrazione del Consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'Assemblea generale per ricostituire l'Amministrazione consorziale.

Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'Amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo Decreto Reale.

(È approvato).

Art. 15.

Ogni qualvolta un Consorzio non sia in grado di funzionare a causa di deficienza di mezzi, lo Stato avocherà a sè la costruzione delle opere e potrà:

a) consentire che il contributo dei proprietari sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di trenta, nei modi indicati all'articolo 8.

b) concedere la stessa facilitazione alle Provincie e ai Comuni interessati, i quali

però dovranno rilasciare, in conformità della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte ed altri cespiti diretti quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

In tali casi il pagamento delle rate annuali comincerà con l'inizio dei lavori. Questi ultimati, la ripartizione delle quote sarà stabilita in base alla spesa effettivamente occorsa.

(È approvato).

Art. 16.

Compiuta d'ufficio l'opera in tutto od in parte, e fatti i conguagli di cui all'articolo 11, lo Stato continua ad esigere direttamente, fino alla totale estinzione del credito, le quote a carico delle Provincie, dei Comuni e dei proprietari interessati.

Esige pure dai proprietari interessati le quote necessarie per sopperire alle spese di manutenzione.

(È approvato).

Art. 17.

Sui ricorsi prodotti contro la determinazione del perimetro dei beni interessati e la ripartizione delle quote provvisorie e definitive di cui agli articoli 8 e 11, sarà provveduto per Regio Decreto udita la Commissione centrale di cui all'articolo 7.

Contro tale Decreto, è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'articolo 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tedesco.

Tedesco. A questo articolo proporrei una modificazione che parmi possa essere accettata dal Governo e dalla Commissione; cioè che invece delle parole « udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici » si dicesse « udita la Commissione centrale di cui all'articolo 7 », perchè per queste opere, in luogo del Consiglio superiore si crea un nuovo corpo consultivo presso l'Amministrazione centrale.

Presidente. Se non è fatto proprio dalla Commissione, io...

De Nava, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Nava, relatore. La Commissione fa propria la proposta dell'onorevole Tedesco per l'euritmia della legge; cioè perchè le varie disposizioni siano più in armonia. Creandosi infatti un apposito corpo, cioè a dire una Commissione centrale costituita da ispettori del Genio civile e da ispettori forestali (tenendo conto che queste opere